

CAMERA DEI DEPUTATI N. 101

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MONTELATICI, BARDINI, BARBIERI ORAZIO, SACCENTI, CERRETI

Annunziata il 22 agosto 1953

Sospensione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione
nel territorio del comune e della provincia di Firenze

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli sfratti ha assunto, anche per la provincia di Firenze, aspetti veramente drammatici. Ogni anno migliaia di famiglie vengono sfrattate senza avere la possibilità di trovare una qualsiasi sistemazione che non sia quella dei rifugi provvisori dove le famiglie sono costrette a vivere ammassate in camere eccessivamente affollate ed antiigieniche e fra la più incontrollata promiscuità.

Dati ufficiali denunciano una carenza di almeno 120 mila vani nella provincia di Firenze, mentre oltre 9 mila fiorentini vivono in grotte, baracche, ecc. In tale situazione il numero degli sfratti nella sola città di Firenze è giunto a superare i 2000 all'anno ed in questo primo semestre del 1953 la cifra sembra tendere all'aumento.

Appare perciò evidente la necessità di adottare immediati provvedimenti, sia pure temporanei, che impediscano a migliaia di famiglie della provincia di Firenze di rimanere senza alloggio alcuno.

A questo proposito tende appunto il presente progetto che stabilisce la sospensione degli sfratti per il territorio della provincia di Firenze per la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non vi è dubbio che motivi di ordine umano e sociale richiedono la urgente approvazione di questa legge, che cittadini di ogni strato sociale, spinti da incombente necessità, hanno ripetutamente sollecitato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la durata di un anno, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nel territorio del comune di Firenze e della sua provincia è sospesa l'esecuzione degli sfratti dagli immobili ad uso di abitazione.

ART. 2.

Le obbligazioni che spettano per contratto al conduttore, durante la sospensione degli sfratti, rimangono inalterate.

ART. 3.

Le concessioni delle proroghe previste dalle norme di legge non sono pregiudicate dal beneficiare delle sospensioni previste all'articolo 1.

ART. 4.

La presente legge ha vigore anche nei confronti dei contratti di sublocazione nei rapporti fra sublocatore e subconduttore, qualunque sia la figura giuridica del locatario.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.